



## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**I nuovi impatriati 2024 senza abusi**

di Ennio Vial

Master di specializzazione

## Redditi esteri e monitoraggio fiscale nella dichiarazione dei redditi

Scopri di più

L'[articolo 5, D.Lgs. 209/2023](#), ha completamente **riscritto la disciplina degli impatriati**, precedentemente disciplinata dall'[articolo 16, D.Lgs. 147/2015](#). Il Legislatore ha scelto la via di **riscrivere la normativa** integralmente, pur ispirandosi a quella precedentemente in vigore.

Lo scopo dell'intervento è quello di **porre fine ad alcuni abusi** che si erano riscontrati in passato. Appare, tuttavia, innegabile come le **condizioni di accesso alla disciplina si siano particolarmente ristrette**.

È prevista anche una **disciplina transitoria** sulla quale non ci soffermeremo in questa sede e che abbiamo già affrontato in un [precedente intervento](#).

La successiva tabella **sintetizza la disciplina** con evidenziazione delle previsioni pregresse e delle nuove, con un **commento sulla portata della novella**.

Aspetto	Vecchio regime (ex <a href="#">articolo 16 D.Lgs. 147/2015</a> post <a href="#">D.L. 209/2023 34/2019</a> )	Nuovo regime a Articolo 5, D.Lgs.	Restrizione
Redditi agevolati	<ul style="list-style-type: none"><li>· Redditi di lavoro dipendente;</li><li>· redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. quelli di compensi amministratori);</li><li>· redditi di lavoro autonomo;</li><li>· redditi di impresa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Redditi di lavoro dipendente;</li><li>· redditi assimilati a dipendente (es. compensi amministratori);</li><li>· redditi di lavoro autonomo.</li></ul>	Sono stati esclusi i redditi di impresa.
Reddito massimoNessun limite agevolabile annuo		600.000 euro	È stata introdotta una <b>soglia massima agevolabile</b> , anche se di ammontare significativo.



Misura della **70%** era detassato per 550% detassazione nel **anni**, primo/unico quinquennio agevolazione

ossia quando rientro in Italia e nei 4 successivi

In linea generale, la **detassazione è stata ridotta**; si parla di detassazione Irpef, in quanto il regime **non trova applicazione per forfettari**.

**La detassazione del 90% è 60%.** In sostanza, viene ovviamente meno la **venuta meno**. Non erano riconosciuti infrequentemente i casi di **ulteriore deduzione** del caso di **trasferimento in soggetti che stabilivano la 10%** se l'agevolato viene **zone del sud Italia**, ed è **residenza al sud** in Italia con un **figlio** prevista un'unica casistica **detassando al 90% reddito naturale o adottato** di maggior deduzione in prodotto magari **in minorenne**. Lo stesso presenza di uno o più figli Lombardia vale se il figlio **nasce in minori**.

In caso di trasferimento **divigenza quinquennio**. In passato i **figli** erano residenza nelle **regioni dell** minore deve essere **irrilevanti ai fini Mezzogiorno** [Abruzzo, residente in Italia. **dell'agevolazione** nel primo Molise, Campania, Puglia, il vecchio articolo 16 quinquennio. Rilevavano Basilicata, Calabria, agevolava, per ulteriori 5 come vedremo, per Sardegna, Sicilia].

anni, chi **si stabiliva in** l'estensione **Italia piazzando una** dell'agevolazione **famiglia numerosa**. In nell'ulteriore quinquennio, sostanza, era necessario avere **tre figli a carico**, ben potendo gli stessi essere maggiorenni.

In alternativa, era necessario **comprare un immobile**, non necessariamente da adibire ad abitazione principale.

#### 4 anni

Residenza fiscale **2 anni** minima in Italia per non perdere l'agevolazione

Viene **aumentato il periodo necessario di permanenza** in Italia a seguito **del trasferimento**; si badi che la residenza, sia nella disciplina previgente che in quella attuale, viene **valutata in base all'articolo 2, Tuir**.

**Periodo minimo di 2 anni**  
**residenza** fiscale Talora un soggetto era all'estero prima considerato **fiscalmente**

#### 3 anni

In via generalizzata, il **periodo è stato allungato**. Inoltre, in presenza di



del trasferimento **residente all'estero** per due anni in Italia se usciva dall'Italia verso fine giugno dell'anno n e faceva ritorno all'inizio **6 anni** di luglio dell'anno n+1.

particolari condizioni, le annualità estere **richieste salgono a 6 o 7.**

se il lavoratore al rientro **presta l'attività lavorativa in Italia** presso **lo stesso soggetto** o presso un soggetto appartenente al gruppo per il quale è stato già impiegato **all'estero** prima del trasferimento se il lavoratore al rientro presta l'attività lavorativa in Italia, presso lo stesso soggetto (o presso un soggetto appartenente al gruppo per il quale è stato impiegato precedentemente **in Italia**) in favore del medesimo soggetto o di un **soggetto appartenente al gruppo.**

### 7 anni

**Luogo svolgimento** **dell'attività lavorativa dopo il trasferimento in Italia** **nel territorio italiano.**

è L'attività lavorativa deveLa formulazione ancorché prestata prevalentemente essere prestata **per la non collimante, dovrebbe maggior parte del intendersi come invariata. periodo di imposta nella circolare n. 17/E/2017 territorio dello Stato** aveva avuto modo di segnalare come debba intendersi un **periodo superiore a 183 giorni.**

**Qualificazione richiesta lavoratore** Nessuna al

I lavoratori devonoRispetto al pregresso, viene essere in **possesso di** ora richiesto che **requisiti di elevata** l'impatrato sia **laureato, qualificazione** od mostri competenze di specializzazione come elevata qualificazione/speci definiti dal D.Lgsalizzazione 108/2012 e dal D.Lgs 206/2007.

**Durata dell'agevolazione** **5 anni** (prorogabile per altri **5 anni (prorogabile per altri 5 anni (prorogabile per meno la possibilità di determinate condizioni)** **dialtri 3** se l'impatrato ha proroga, salvo il caso di acquistato la **prima casa** acquisto dell'abitazione nel 2023).